

COMUNE DI ROCCAVALDINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 3 Reg. Delibere

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) : conferma delle aliquote per l'anno 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore: **16:00**, nella Casa Comunale, è presente il Commissario Straordinario **Dott.ssa Maria Concetta Moavero** nominato con Decreto dell'Assessore alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica della Regione Sicilia n. 27 del 07.03.2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, comma 2, D.P.R. 20 agosto 1960;

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Galletta**;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.90 n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Tecnica, parere Favorevole;
- Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Contabile, parere Favorevole;

Vista la proposta il cui testo è trascritto e riportato come infra;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato.
- Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva

VISTO l'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI i commi 669 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), recanti la disciplina della TASI;

VISTI gli artt. 1 e 2 del [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito in [Legge 2 maggio 2014, n. 68](#), con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del [D.L. 47/2014](#);

VISTO l'art. 1, commi 14 e seguenti, della [Legge 208/2015](#), che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della [Legge n. 147/2013](#), il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il DECRETO del MINISTRO DELL'INTERNO del 9 febbraio 2018 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 31 marzo 2018, pubblicato nella GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018;

VISTO il comma 37, art. 1, della Legge n.205 del 27 dicembre 2017, in Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/2017, Suppl. n.62, che ha disposto la proroga anche per l'anno 2018 del blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi locali già previsto per gli anni 2016 e 2017 nell'art.1, comma 26, della Legge n. 208/2015;

TENUTO CONTO che l'automatica sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote applicabili per l'anno 2015 riguarda, come chiarito nella Risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016, "in generale tutte le manovre degli enti locali che producono l'effetto di restringere l'ambito applicativo di norme di favore, come avviene ad esempio nel caso di eliminazione di fattispecie di agevolazione". Detta precisazione è stata poi confermata nella FAQ del n. 5 (FAQ versamento seconda rata IMU-TASI 2016).

VISTO il regolamento per la disciplina dell'imposta comunale IUC (IMU-TARI-TASI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03 settembre 2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 24 novembre 2014, n. 17 del 19.06.2015, n.04 del 27.04.2016 e con deliberazione del Commissario Straordinario nominato con D.A. n. 27 del 07.03.2018, assunta nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale, n. 02/18;

TENUTO CONTO che:

il comma 676 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#) fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;

- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 26 dell'art. 1 della [Legge 208/2015](#) dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;
- il comma 28 dell'art. 1 della [Legge 208/2015](#) dispone che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dal tributo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- la TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, a decorrere dal 2016, dell'abitazione principale e relative pertinenze, definiti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- in base al comma 669 della [Legge 147/2013](#), La TASI non si applica:
 - ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso, in quanto fattispecie equiparata ex lege all'abitazione principale esente ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#) ;
 - all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ove - ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#) – considerata direttamente adibita ad abitazione principale in via regolamentare dal Comune;
- il comma 678 della [Legge 147/2013](#) prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- il citato comma 678 della [Legge 147/2013](#), all'ultimo periodo, come modificato dalla [Legge 208/2015](#), dispone che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- sempre in base al comma 678, ultimo periodo, della [Legge 147/2013](#) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [Legge 431/1998](#), la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. 0a) del [D.L. 201/2011](#), la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria

LA FIRMA AUTOGRAFA E' SOSTITUITA DALL'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 02/02/1993

Comune di Roccavaldina (ME)

Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 27-03-2018

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;

- ai dell'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del [D.L. 201/2011](#) la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

- ai sensi del comma 679 della [Legge 147/2013](#), il Comune, con il regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n.23 del 30.07.2015, ha previsto agevolazioni a favore delle seguenti tipologie di immobili:

a)immobili tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo – riduzione 20%;

b)ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residente nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso – riduzione del 66%;

c)abitazioni di proprietà con unico occupante, per il periodo in cui lo stesso è ricoverato presso strutture di riposo e cura, pubbliche o private – esenzione totale ;

d)fabbricati ad uso abitativo ricadenti all'esterno del centro abitato e che non usufruiscono del servizio di pubblica illuminazione – aliquota 1,00 per mille;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto nella misura sotto specificata;

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), che testualmente recita "Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#); in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico".

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati;

VISTO l'allegato parere del revisore dei Conti, di cui al verbale n. === prot. 2355 del 27.03.2018

PROPONE

I. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

II. Di confermare per l'anno 2018 le aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) nelle seguenti misure, e precisamente:

- a) di confermare l'aliquota del 1,80 per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze, per le aree edificabili e per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze delle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b) di confermare l'aliquota del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- c) di confermare l'aliquota 1,00 per mille per i fabbricati ad uso abitativo ricadenti all'esterno del centro abitato e che non usufruiscono del servizio di pubblica illuminazione;
- d) di confermare **l'esenzione totale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;**
- e) di confermare l'aliquota ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683;

III. Di confermare che, nel caso in cui **l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.** L'occupante versa la TASI nella misura del **20%** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota corrispondente. La restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. **Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale,** escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, solo **il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune dell'80%.**

IV. di confermare come da regolamento le seguenti esenzioni/riduzioni:

- a) riduzione del 20% sugli immobili tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- b) esenzione totale per le abitazioni di proprietà con un unico occupante, per il periodo in cui lo stesso è ricoverato presso strutture di riposo e cura, pubbliche o private.

V. Di dare atto che la presente delibera ha effetto dal 1° gennaio 2018, in quanto emanata entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione del triennio 2018-2020, come prorogati dal DECRETO del MINISTRO DELL'INTERNO del 9 febbraio 2018 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 31 marzo 2018, pubblicato nella GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018;

VI. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991 onde rispettare anche ai fini dell'esecutività il predetto termine del 31 marzo 2018;

VII. di stabilire per l'anno 2018 che le scadenze previste per il pagamento sono fissate al 16 giugno e 16 dicembre;

VIII. che i soggetti passivi della TASI sono tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare, il Comune non provvederà, come negli anni scorsi, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati;

IX. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla Regolarità Tecnica della proposta di deliberazione.

Li, 27-03-2018

Il Funzionario Responsabile
dell'AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO
FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Francesca Galletta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione.

Li, 27-03-2018

Il Funzionario Responsabile dell'Area
Amministrativa ed Economico-finanziaria
F.to Dott.ssa Galletta Francesca

Si dà atto che il regolamento contiene la mera conferma delle aliquote previste per l'esercizio precedente.

Si approva.

Si approva altresì l'immediata esecutività.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Maria Concetta Moavero

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Francesca Galletta

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Comunale on line

Dal **30-03-2018** al **14-04-2018** al n. **230** del Reg. Pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale on line, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

II SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Francesca Galletta


LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

- Il giorno _____ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione;
- Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li 27-03-2018

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Galletta Francesca



Comune di Roccavaldina
Città metropolitana di Messina

Ufficio del Revisore legale dei conti

Il sottoscritto Dott. Anania Livio Giuseppe nella qualità di revisore legale dei conti di codesto Comune

- vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto "tributo per i servizi indivisibili (TASI): conferma delle aliquote per l'anno 2018";
- visto il regolamento di contabilità dell'Ente;
- visto lo Statuto comunale;
- visto il parere del responsabile del settore interessato;

esaminata la proposta in oggetto,

esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** sulla suindicata proposta di deliberazione.

Li, 27.03.18

Il Revisore dei conti

(dott. Anania Livio Giuseppe)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anania Livio Giuseppe", written over the printed name.